

Statuto regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio

L'Assemblea regionale in seduta congressuale del 30 settembre 2017

Visto lo Statuto nazionale della Rete degli Studenti Medi;

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del suddetto Statuto nazionale:

APPROVA

il seguente Statuto:

TITOLO I: PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SIMBOLO

È costituita, ai sensi dell'articolo 13 "Articolazione e organizzazione delle associazioni regionali" dello statuto nazionale dell'associazione "Rete degli Studenti Medi - il sindacato studentesco" (C.F. 97529120582), l'associazione regionale del Lazio della Rete degli Studenti Medi denominata "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco." di durata illimitata e con sede legale in Roma, via Michelangelo Buonarroti, 12. Per il raggiungimento dei propri fini statutari l'associazione si riserva la possibilità di istituire proprie sedi distaccate in territorio regionale. Il simbolo è la sagoma stilizzata bianca di un elefante rivolto verso sinistra su un riquadro rosso, con la dicitura "Lazio" in alto a sinistra scritta in obliquo, un triangolo blu con la bandiera europea in alto a sinistra e la dicitura "Rete degli Studenti Medi" in basso in rosso e nero su sfondo bianco.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'associazione ispirandosi ai principi di solidarietà sociale si prefigge di sviluppare con le proprie risorse materiali e culturali, le politiche e le attività atte alla tutela e al miglioramento della condizione studentesca in tutti i suoi aspetti, al raggiungimento di una vera cittadinanza degli studenti delle scuole superiori, al riconoscimento e all'attuazione del diritto allo studio, all'istruzione e al sapere per tutte e per tutti, alla costruzione di una scuola pubblica, laica e democratica, a combattere l'esclusione sociale e il disagio giovanile e contrastare la dispersione e la selezione scolastica con l'obiettivo di costruire la società della conoscenza.

ART. 3 - NATURA

La "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco." è una confederazione di associazioni studentesche di ispirazione sindacale, presente su tutto il territorio regionale, di rappresentanza sociale degli studenti delle scuole secondarie superiori, di impegno politico e civile, di volontariato all'interno e fuori la scuola. È un'organizzazione democratica, antifascista, pacifista, multietnica, laica, ambientalista, antirazzista, apartitica, contro le discriminazioni di genere, di orientamento sessuale e di condizioni sociali economiche e culturali, non violenta, autonoma e senza fini di lucro.

La "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco." aderisce alla Confederazione nazionale "Rete degli Studenti Medi - il sindacato studentesco.", si conforma al suo Statuto e, di norma, partecipa alle sue attività ed iniziative.

ART. 4 - RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Al fine del raggiungimento dei propri scopi e delle proprie finalità, l'associazione regionale può stipulare con associazioni, organizzazioni, cooperative o centri culturali, patti associativi che, sulla base di un programma politico, culturale e di iniziative, impegni reciprocamente le organizzazioni.

Stabilisce forme particolari di rapporto e di accordo, nel rispetto della reciproca autonomia e su programmi specifici ed obiettivi circoscritti definiti di volta in volta, con associazioni locali e nazionali, istituzioni culturali e scientifiche, Enti Pubblici, organizzazioni, gruppi di interesse, con il movimento sindacale e cooperativo, circoli e dopolavoro aziendali.

ART. 5 - RAPPRESENTANZA STUDENTESCA E SOCIALE

La Rete degli Studenti Medi del Lazio persegue l'obiettivo di garantire maggiore partecipazione democratica degli studenti nel sistema scolastico e nella società italiana in generale, ampliando il potere di rappresentanza studentesca e giovanile.

A questo fine la confederazione regionale ricerca il più ampio grado di dialogo e collaborazione possibile con le istituzioni preposte e con le strutture istituzionali studentesche e giovanili esistenti.

La Rete degli Studenti Medi del Lazio persegue le proprie finalità generali di anche attraverso la rappresentanza studentesca, in tutte le sue forme, intesa sia come canale di partecipazione degli studenti al governo del sistema scolastico che come strumento di rivendicazione sindacale e sociale.

A questi fini l'associazione regionale, tramite l'impegno dei suoi iscritti e delle proprie strutture, pratica e organizza la partecipazione del sistema di rappresentanza studentesca.

TITOLO II: FORMA ASSOCIATIVA E ORGANI TERRITORIALI

ART. 6 - ISCRIZIONE

Il numero di iscritti a livello territoriale e regionale è illimitato. Possono aderire all'associazione "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco." tutte le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie superiori della regione Lazio, senza discriminazione legate a nazionalità, religione, convinzione politica, condizioni personali e sociali che condividano i principi e le finalità del presente statuto.

L'iscrizione è ammessa fino al compimento del primo anno dal conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore, a meno di deroghe a causa di incarichi contratti nell'associazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Per tutti gli incarichi per i quali non siano presenti deroghe nel presente statuto sono eleggibili solo studenti fino al compimento del primo anno dopo il conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore.

Possono essere iscritti all'associazione come soci onorari tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto e che non rientrano nei soggetti definiti dal presente paragrafo. I soci onorari partecipano alla vita democratica dell'associazione senza diritto elettorale attivo o passivo.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DELL'ISCRITTO

Gli iscritti hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e a concorrere all'elaborazione del programma;

- a partecipare, rispettando le norme previste, alla vita associativa, locale e regionale, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi esecutivi dell'associazione, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- ad accedere alle cariche associative;

Gli iscritti sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi nazionali e locali, a far conoscere e affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definirne e a realizzarne i programmi e gli obiettivi;
- a mantenere sempre nei confronti dell'associazione, un comportamento non in contrasto con il presente statuto;
- a versare la quota associativa di cui all'articolo successivo;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi preposti.

ART. 8 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ISCRITTI

L'adesione all'associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla base confederale di appartenenza o agli organi regionali dell'associazione.

L'atto di adesione all'associazione territoriale, alla base confederale o all'associazione regionale comporta l'iscrizione agli albi dei soci delle organizzazioni interessate. Per quanto riguarda i soci che ricoprono ruoli nella rappresentanza studentesca verrà redatta annualmente una specifica anagrafe regionale non sostitutiva dell'anagrafe degli iscritti.

L'adesione all'associazione è annuale fatto salvo il diritto di recesso. Dalla qualità di iscritto si decade:

- per decesso;
- per recesso;
- per espulsione conseguente a comportamento contrastante con quanto previsto dal presente statuto;
- per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale.

L'espulsione degli iscritti è deliberata dall'associazione provinciale di riferimento. L'iscritto espulso può ricorrere contro tale decisione entro 30 giorni dalla deliberazione presso l'organo di garanzia locale, qualora costituito, o presso l'organo di garanzia regionale. In caso di parere negativo dell'organo di garanzia locale, l'associato può ricorrere entro 30 giorni dalla deliberazione di quest'ultimo all'organo di garanzia regionale. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione di un associato devono essergli contestati in forma scritta gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli facoltà di replica.

L'iscritto che è recesso, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

L'adesione all'associazione è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni studentesche, fatte salve le associazioni di studenti a carattere tematico e i cui fini siano compatibili con il presente Statuto.

ART. 9 - ARTICOLAZIONE

La Rete degli Studenti Medi del Lazio si articola in:

- sindacati d'istituto; operano, nell'ambito delle finalità dell'associazione quali centri della vita associativa, di rappresentanza studentesca e di aggregazione della Rete degli Studenti Medi del Lazio e sono aperte a tutti gli studenti ed alla comunità. Per sindacati d'istituto si intendono associazioni,

gruppi o collettivi di istituto che aderiscono alla "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco."

- associazioni territoriali; è definita tale ogni associazione di studenti e studentesse che rappresenta una popolazione studentesca di studenti medi inferiore a mille elementi e che conta un numero di tesserati all'associazione superiore alle 25 unità oppure il territorio che rappresenta una popolazione studentesca di studenti medi superiore a mille elementi e che conta un numero di tesserati all'associazione superiore alle 50 unità in almeno tre istituti scolastici differenti, la cui costituzione è autorizzata dalla Direzione regionale. Non può costituirsi più di un'associazione territoriale che insiste sullo stesso territorio;
- confederazioni provinciali: più associazioni territoriali legate da patto federativo o una singola associazione territoriale che abbia un numero di iscritti non inferiore a 50 ovvero al 5% del numero di studenti iscritte alle sedi scolastiche superiori del comune di riferimento, costituiscono un'associazione provinciale ovvero una base confederale. Le basi provinciali si coordinano, definiscono, conformemente al presente statuto, le proprie modalità organizzative ed eleggono un rappresentante politico che le rappresenti all'interno del Coordinamento nazionale della Rete degli Studenti Medi e all'esterno. Non può essere costituita più di una base confederale per Provincia. L'istituzione di una base confederale o l'affiliazione quale base confederale di un'associazione precedentemente costituita è deliberata dalla Direzione regionale su proposta dell'Esecutivo regionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. È requisito per status di base confederale la presenza della sigla "Rete degli Studenti Medi. Il Sindacato Studentesco." nella denominazione ufficiale dell'associazione.
- confederazione regionale.

Ciascun livello confederale deve dotarsi di propri statuti che definiscano la struttura organizzativa, gli organi direttivi e le modalità della loro elezione in armonia con il presente Statuto. Gli organismi definiti dalle sedi o associazioni territoriali e provinciali sono sovrani nella definizione delle attività, nella rappresentanza e nella gestione delle politiche di pari livello organizzativo.

TITOLO III: CONFEDERAZIONE REGIONALE

ART. 10 - ORGANISMI CONFEDERALI

Sono organismi della Rete degli Studenti Medi del Lazio:

- il Congresso regionale;
- la Direzione regionale;
- l'Esecutivo regionale;
- il Coordinatore regionale.

ART. 11 - CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso regionale è il massimo organo deliberante dell'associazione regionale. È convocato di norma ogni due anni, con almeno trenta giorni di anticipo, dalla Direzione regionale che ne approva il regolamento su proposta dell'Esecutivo regionale. È costituito dalle assemblee provinciali degli iscritti che si riuniscono per discutere la bozza di documento politico licenziata dall'Esecutivo regionale uscente ed eleggere 3 delegati per ciascuna provincia, esclusa Roma che ne elegge 6, che andranno a comporre la

Direzione regionale. La platea dell'Assemblea regionale conclusiva è composta da un numero di delegati delle associazioni provinciali stabilito da apposito regolamento proposto dall'Esecutivo regionale ed approvato dalla Direzione regionale. Per l'assegnazione del numero di delegati, tale regolamento deve tener conto del numero di iscritti delle associazioni provinciali e del pluralismo delle associazioni territoriali che le costituiscono.

Possono essere invitati alle assemblee provinciali degli iscritti i rappresentanti politici delle associazioni territoriali, delle associazioni o soggetti studenteschi che non abbiano ancora formalizzato la propria adesione alla "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco.", i rappresentanti di altre organizzazioni che operano in conformità con il presente Statuto.

Il Congresso regionale ha il compito di:

- definire gli orientamenti generali e le scelte politiche della Rete degli Studenti Medi del Lazio;
- eleggere il Coordinatore regionale e l'Esecutivo regionale;
- eleggere i componenti dell'Organo di Garanzia regionale;
- approvare le modifiche allo Statuto regionale;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione regionale.

ART. 12 - DIREZIONE REGIONALE

La Direzione regionale è il massimo organo deliberante della Rete degli Studenti Medi del Lazio tra un Congresso ed un altro. È composta da 3 delegati per ciascuna base confederale, esclusa Roma che ne ha 6, e dai componenti dell'Esecutivo regionale. Possono partecipare tutti gli iscritti della Rete degli Studenti Medi del Lazio senza diritto di voto e con diritto di parola concesso dal Presidente.

La Direzione regionale ha il compito di:

- dirigere l'associazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso regionale;
- impostare le iniziative di portata generale;
- assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la Rete degli Studenti Medi del Lazio si articola;
- provvedere alla convocazione del Congresso regionale ed all'approvazione del suo regolamento;
- convocare assemblee con funzioni di indirizzo politico fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
- deliberare sulle mozioni di sfiducia nei confronti del Coordinatore regionale e/o di singoli membri dell'Esecutivo regionale con maggioranza assoluta degli aventi diritto e disporre le eventuali integrazioni all'Esecutivo regionale;
- proporre le linee di modifica dello Statuto regionale;
- definire le campagne e le piattaforme regionali;
- approvare il bilancio consuntivo e il programma annuale dell'associazione su proposta del Responsabile dell'Organizzazione;
- approvare, su proposta dell'Esecutivo regionale, l'adesione di un'associazione provinciale alla confederazione regionale.

La Direzione si dota di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge, con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, un Presidente che ne dispone le convocazioni in accordo con l'Esecutivo regionale. La sua convocazione può essere richiesta da 1/3 degli aventi diritto.

Ciascun membro della Direzione ha diritto ad un voto. Ciascun componente dell'Esecutivo regionale esprime un voto. L'Esecutivo regionale può invitare ai lavori della Direzione regionale anche rappresentanti politici di associazioni o gruppi studenteschi che ancora non abbiano formalizzato la propria adesione alla "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco." Qualora non sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, la Direzione regionale può svolgere esclusivamente funzioni seminariali.

La Direzione regionale può votare una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta degli aventi diritto dei suoi membri, nei confronti dell'operato del Coordinatore regionale e/o di singoli membri dell'Esecutivo regionale. In caso di sfiducia o dimissioni di singoli membri dell'Esecutivo regionale, la Direzione regionale può votare a maggioranza assoluta degli aventi diritto degli aventi diritto la sostituzione di uno o più membri dell'Esecutivo regionale. In caso di dimissioni o sfiducia del Coordinatore regionale, la Direzione regionale deve procedere all'elezione del Coordinatore regionale e di tutto l'Esecutivo regionale entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o dell'avvenuta sfiducia.

ART. 13 - ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo regionale è l'organo che attua le decisioni della Direzione regionale e assicura la gestione continuativa della Rete degli Studenti Medi del Lazio. Risponde della propria attività alla Direzione stessa. Sono eleggibili per questo incarico gli studenti e le studentesse fino al compimento del secondo anno dal conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore.

L'Esecutivo si riunisce su convocazione del Coordinatore regionale, che lo presiede. L'Esecutivo regionale deve essere composta da un numero minimo di 3 membri ad un massimo di 6, compreso il Coordinatore regionale e il Responsabile dell'Organizzazione.

Compiti dell'Esecutivo regionale sono:

- l'attuazione del mandato congressuale;
- la convocazione della Direzione regionale in accordo con il suo Presidente;
- la delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

Al Responsabile dell'Organizzazione competono anche le funzioni di Vice Coordinatore regionale della Confederazione. Il Responsabile dell'Organizzazione redige e presenta ogni anno un bilancio preventivo e consuntivo sull'attività economica e finanziaria dell'organizzazione, che devono essere approvati dalla Direzione regionale, secondo le modalità definite all'articolo 18 del presente Statuto. Il Responsabile dell'Organizzazione sostituisce il Coordinatore regionale in tutte le sue funzioni nei casi in cui egli non possa adempierle. In caso di sfiducia o dimissioni del Coordinatore regionale, il Responsabile dell'Organizzazione assume l'incarico di Coordinatore regionale pro-tempore.

ART. 14 - COORDINATORE REGIONALE

Il Coordinatore regionale rappresenta l'unità dell'associazione regionale al suo interno e nei rapporti con i soggetti esterni alla Rete degli Studenti Medi del Lazio, gli competono la firma e la rappresentanza, anche giudiziale, dell'associazione regionale. Viene eletto dal Congresso regionale, di norma, ogni due anni contestualmente all'Esecutivo regionale.

TITOLO IV: GIURISDIZIONE INTERNA

ART. 15 - ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia ha la funzione di deliberare per la soluzione di controversie in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto in forma scritta da un associato o da un organo dell'associazione.

L'Organo di Garanzia è formato da un numero dispari di componenti eletti dal Congresso regionale a maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto e, di norma, resta in carica per tutta la durata del mandato congressuale dell'Esecutivo regionale e del Coordinatore regionale.

Sono eleggibili per questo incarico gli studenti e le studentesse fino al compimento del secondo anno dal conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore.

ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ

Gli incarichi regionali della "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco." sono incompatibili con eventuali altre cariche esecutive in associazioni giovanili e di partito di qualsiasi livello.

Nell'associazione "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco.", gli incarichi esecutivi a qualsiasi livello sono inoltre incompatibili con l'incarico di:

- consigliere e/o Assessore Comunale;
- consigliere e/o Assessore Provinciale,
- consigliere e/o Assessore Regionale;
- Parlamentare;
- membro del Governo e/o consulente per il Governo;
- collaboratore in riferimento alle cariche di cui sopra;
- collaboratori del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o di Uffici Scolastici Periferici;

ART. 17 - COMMISSARIAMENTO

La Direzione regionale, su proposta motivata dell'Esecutivo regionale, delibera con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, il commissariamento di un organo direttivo o esecutivo di strutture della Rete degli Studenti Medi del Lazio.

Ciò può avvenire nei casi in cui l'organo direttivo o esecutivo assuma e confermi comportamenti che siano in contrasto con l'appartenenza alla Rete degli Studenti Medi del Lazio, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e le normative conseguenti o, analogamente, degli Statuti delle basi confederali e normative conseguenti, quali:

- Violazioni e contrasti palesi degli scopi generali dell'associazione, in riferimento agli articoli 2, 3 e 5 dello Statuto regionale;
- Violazioni e contrasti, palesi e reiterati nella parte riguardante i diritti degli iscritti, articoli 6, 7 e 8 dello Statuto regionale, esclusivamente nel caso in cui si individuino responsabilità dirette dell'organo direttivo o esecutivo interessato;
- Violazioni e contrasti dei principi contenuti nell'articolo 9 dello Statuto regionale;
- Mancata presentazione e approvazione del bilancio della base confederale di riferimento ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto regionale.

Contestualmente al commissariamento dell'organo direttivo o esecutivo interessato, la Direzione regionale, su proposta dell'Esecutivo regionale, nomina con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, un Commissario avente i poteri e le funzioni dell'organismo commissariato, che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione e, dove sia ritenuto necessario, organizzare entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata. Nella delibera del commissariamento dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al dispositivo nazionale.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale della "Rete degli Studenti Medi del Lazio. Il Sindacato Studentesco." è composto da:

- eventuali beni mobili ed immobili;
- eventuali fondi di riserva con le eccedenze di bilancio;
- eventuali lasciti, erogazioni o donazioni pervenuti all'associazione.

ART. 19 - RISORSE E DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento delle sue attività:

- dalle quote associative;
- da contributi provenienti dalla Comunità Europea, dallo Stato, da Amministrazioni ed Enti pubblici, da associazioni, organizzazioni sindacali e cooperative al sostegno di specifici e documentati attività e progetti;
- da elargizioni liberali e sottoscrizioni, donazioni o lasciti testamentari;
- da attività produttive e commerciali marginali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote derivanti da iniziative specifiche di autofinanziamento.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabile.

Tutte le attività dell'associazione sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Responsabile dell'Organizzazione redige il bilancio consuntivo e prepara il programma annuale dell'esercizio finanziario dell'anno successivo, entrambi da sottoporre all'approvazione a maggioranza semplice dei componenti la Direzione regionale. Il programma annuale dell'esercizio finanziario dell'anno successivo dovrà essere approvato entro e non oltre il 31 dicembre di

ogni anno, mentre quello consuntivo dovrà essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello dell'esercizio finanziario di riferimento. Eventuali modifiche al programma annuale sono deliberate dalla Direzione regionale a maggioranza semplice degli aventi diritto, su proposta dell'Esecutivo regionale. I bilanci consuntivi e i programmi annuali vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci.

Le strutture aderenti alla Confederazione regionale hanno autonomia finanziaria rispetto alla Rete degli Studenti Medi del Lazio. Agli organismi dirigenti delle Basi confederali spetta redigere i bilanci preventivi e consuntivi e convocare gli iscritti per sottoporli all'approvazione, secondo le stesse scadenze temporali della Confederazione regionale.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso regionale a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

ART. 22 CONFORMITÀ ALLO STATUTO NAZIONALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda allo Statuto nazionale della "Rete degli Studenti Medi - il sindacato studentesco." ed alla normativa vigente in materia.

ART. 23 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dalla maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto dal Congresso regionale straordinario appositamente convocato. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione devono essere devoluti ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa disposizione imposta dalla Legge.